

TERRA DI MEZZO - ODV
Associazione di volontariato
Prato, via del Pellegrino 7
C.F. 92071230483

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Il giorno, 03/02/2023 alle ore 21,30, presso la sede si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione Terra di Mezzo per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- **Ulteriori modifiche statutarie per conformare lo Statuto associativo alla vigente normativa.**

I presenti nominano quale Presidente dell'assemblea Simone Vannini e quale Segretario dell'assemblea Massimo Guasti.

Il Presidente rileva che l'assemblea è stata regolarmente convocata ed è validamente costituita (vedi foglio presenze) per deliberare sull'ordine del giorno.

Il Presidente dell'associazione dà lettura delle modifiche statutarie, spiegando che esse si rendono necessarie per conformare lo Statuto dell'associazione anche a quanto richiesto dagli enti preposti alla vigilanza di settore.

Dopo opportuna discussione l'assemblea all'unanimità
delibera

di approvare tutte le modifiche statutarie illustrate dal Presidente.

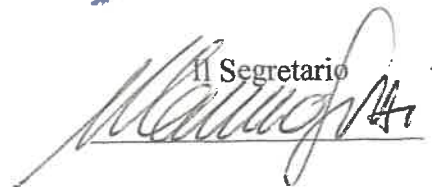
Il nuovo testo dello statuto, integrato con le modifiche approvate dall'assemblea viene allegato al presente verbale.

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea termina alle ore 12,22 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente



Il Segretario



Il sottoscritto Direttore della Direzione Provinciale di Prato,
certifica che la presente copia è conforme all'originale
registrato il 22/02/2023 Al n° 302
Mod. 3

FOGLIO PRESENZE DEL GIORNO ...
DEL VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DI
TERRA DI MEZZO -ODV
Associazione di volontariato
Prato, via del Pellegrino 7
C.F. 92071230483

- CON ORDINE DEL GIORNO: Ulteriori modifiche statutarie per conformare lo Statuto associativo alla vigente normativa.

NOME	FIRMA
VAPPINI SINOPS	Sine Lin
RANUPO TERESA	Ferossoleno
GUASTI MASSIMO	M. M. M. M.
PACINI ERZ	Erz Pacini
ARCAPIOLI ROBERTA	Roberta Arcapioli
MURGA JASRIA	Valerij Murfi
DELL'ISOLA GIACINTO	Giacinto Dell'Isola
NICHINI ALDO	Aldo Nichini

ASSOCIAZIONE
"TERRA di MEZZO"
Via del Pellegrino, 7
59100 PRATO (PO)
Cod. Fisc. 92071230483
Tel. 0574/23158

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

TERRA DI MEZZO – ODV

TITOLO I

Denominazione, statuto, sede, durata



Art. 1 — Denominazione

L'Associazione senza finalità di lucro denominata «TERRA DI MEZZO – ODV» svolge la sua attività ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato “Codice del Terzo settore” o “cts”) e successive modifiche.

Art. 2 — Statuto

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, dal Codice del terzo settore e dalle eventuali leggi regionali attuative; agisce, comunque nei limiti delle leggi statali, delle leggi regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico pubblico.

Il presente statuto è modificabile con deliberazione dell'assemblea straordinaria degli associati.

Art. 3 — Sede

L'Associazione ha sede legale in PRATO all'indirizzo risultante all'Amministrazione competente. Il Consiglio Direttivo può istituire sul territorio regionale sedi secondarie, sedi operative ovvero filiali e rappresentanze dell'Associazione.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'B' followed by several horizontal strokes.

Art. 4 — Durata dell'Associazione

La durata dell'Associazione è individuata nell'anno 2100.

In qualsiasi momento l'Assemblea dei soci può deliberare, in sede straordinaria, lo scioglimento dell'Associazione.

TITOLO II

FINALITA E OGGETTO

Art. 5 — Finalità

L'associazione *non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *prevalentemente in favore di terzi* di una o più delle seguenti *attività di interesse generale*, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo *prevalente* dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- organizzazione e gestione di *attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale*, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5, lettera I, CTS);
- *alloggio sociale*, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (art. 5, lettera Q, CTS);
- *beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti* di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o *erogazione di denaro, beni o servizi* a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (art. 5, lettera U, CTS);

L'associazione nata dall'incontro di persone impegnate a vario titolo nell'ambito del lavoro educativo e della marginalità, intende promuovere una cultura dell'accoglienza valorizzando le relazioni, la condivisione del quotidiano, il sapere di ciascuno nel rispetto delle differenze personali, etniche, religiose. L'incontro con molteplici storie individuali e la riflessione sulle dinamiche sociali, economiche, politiche che talvolta rafforzano i processi di esclusione ci ha permesso di elaborare alcune linee di orientamento per il nostro agire: una diversa normalità, un tessuto di solidarietà, una cittadinanza volontaria.

- Insistere sulla normalità, significa proporre un'accoglienza oltre gli steccati perché nel disagio che tutti sperimentiamo c'è sempre una persona con la sua storia e la sua esperienza di vita; significa stare nella realtà con tutte le sue contraddizioni, senza smettere di impegnarsi perché siano garantiti a tutti alcuni diritti fondamentali. Da questo punto di vista non riteniamo affatto normale che le cose di tutti funzionino male o meno bene di come dovrebbero.

- Tendere alla solidarietà significa scegliere un modello di sviluppo già prospettato nelle sue linee di fondo dalla costituzione repubblicana e far proprio un metodo di intervento che coinvolga istituzioni, organizzazioni sociali, gruppi spontanei, cittadini, ciascuno secondo la propria specificità, nella realizzazione di azioni sociali capaci di promuovere situazioni di vita dignitosa.

- Fare volontariato significa mettere a disposizione esperienze, tempo, competenze professionali in vista di attività solidali che non siano eccezione straordinaria, ma regola della normalità. Da questo punto di vista l'azione volontaria tende paradossalmente a scomparire in quanto espressione di atteggiamenti praticabili da tutti e diventa proposta di uno stile relazionale centrato sulla persona, soprattutto su chi fa più fatica e sulla cura degli ambienti di vita, anche al fine di favorire lo sviluppo di strutture e l'organizzazione di servizi dal volto più umano.

La nostra Associazione, in tal senso, intende porsi nel solco di coloro che a livello istituzionale e del privato sociale sono impegnati a promuovere una visione alternativa al modello culturale dominante, spesso caratterizzato da una crescente crisi di rappresentanza a livello politico dei bisogni reali delle persone e di abbandono dei più deboli; dalla tutela degli interessi personali e di gruppo in contrapposizione a quelli degli altri; dalla riduzione dei rapporti sociali al puro rispetto formale delle regole. Accoglienza significa al contrario lasciarsi educare dalle situazioni, tendere a far prevalere la ricerca del dialogo sulla competizione, la cooperazione sulla conflittualità, l'espressione dei propri vissuti sull'artificio, nella ricerca di una migliore qualità della vita.

Art. 6 — Oggetto

L'attività principale consiste nell'offrire ospitalità temporanea a persone adulte che si trovano a far fronte ad una situazione di disagio sociale di natura socio-economica o sanitaria non patologica. La finalità è quella di sostenere, attraverso un lavoro di rete sul territorio, percorsi di orientamento nella ricerca di una risposta alle proprie difficoltà; *l'abitare, il lavoro, la socialità*, sono i 'nodi' attorno ai quali 'si tesse o si sfilaccia' il possibile benessere personale. Nella consapevolezza che le attività di volontariato possono contribuire ad attivare percorsi alternativi all'esclusione nella misura in cui le istituzioni, il privato sociale e i singoli individui, si rendono disponibili a sviluppare legami sociali mettendo in gioco qualcosa di sé in prima persona, la nostra associazione si propone di:

- a) promuovere, anche tramite terzi, la realizzazione di attività di accoglienza e accompagnamento alla persona. Pertanto, a solo titolo di esempio, potrà gestire case, comunità, centri e servizi di accoglienza;
- b) sviluppare, anche tramite terzi, reti di relazione forti ed efficaci tra cittadini, soggetti pubblici e privati per favorire l'inserimento e l'integrazione delle persone accolte;

- c) promuovere lo sviluppo, anche tramite terzi, di attività di informazione e formazione dirette a diffondere una cultura e una prassi dell'accoglienza volta alla promozione dei diritti umani, sociali, culturali della persona e soprattutto delle componenti più deboli;
- d) promuovere, anche tramite terzi, la realizzazione di attività di educazione alla solidarietà e all'accoglienza in modo da favorire condizioni di crescita personale attraverso una maggiore consapevolezza di sé, il rapporto con gli altri, il valore formativo della propria esperienza. Il metodo della scrittura autobiografica rappresenta, a tal proposito, lo strumento educativo privilegiato della nostra Associazione. Pertanto, a solo titolo di esempio, potrà organizzare manifestazioni, corsi e laboratori, seminari ed incontri di studio, di approfondimento e di aggiornamento;
- e) promuovere, soprattutto tra i giovani, una cultura della solidarietà e della non violenza attraverso la realizzazione e gestione di attività educative e formative, (corsi, seminari, interventi nelle scuole), di Centri di Documentazione, di Biblioteche;
- f) promuovere, anche mediante terzi, la realizzazione di attività nel settore editoriale mediante ideazione, elaborazione, redazione, traduzione, edizione di periodici, di riviste, di estratti, di libri, di pubblicazioni e di prodotti editoriali e multimediali.

L'associazione potrà compiere operazioni di carattere mobiliare, immobiliare, commerciale e finanziario, ritenute necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali; potrà altresì operare in collaborazione con altri Enti, Istituzioni e soggetti sia pubblici che privati

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di *raccolta fondi* - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

TITOLO III

ASSOCIATI

REQUISITI — CATEGORIE DIRITTI E DOVERI

Art. 7 — Requisiti degli associati

Il numero dei soci è illimitato.

Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, condividendo le sue finalità e scopi, si impegnano a realizzarli attivamente.

I soci si distinguono in:

1. Soci attivi: sono coloro che partecipano attivamente alla vita associativa e versano annualmente la quota associativa come previsto e deliberato dal Consiglio Direttivo;
2. Soci Sostenitori: sono coloro che versano annualmente un contributo associativo deliberato di anno in anno dal Consiglio Direttivo;

La suddivisione dei soci nelle suddette categorie è puramente formale e non implica alcuna differenza di trattamento tra i soci stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione

Art. 8 — Ammissione a socio

L'ammissione dei soci avviene su domanda scritta degli interessati, nella quale devono essere indicati i dati anagrafici la residenza dell'aspirante associato, le motivazioni che spingono lo stesso ad aderire all'Associazione e la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Sull'ammissione ad associate il Consiglio Direttivo delibera con decisione motivata, con la maggioranza di almeno due terzi dei componenti. Le decisioni saranno comunicate entro trenta giorni dalla loro deliberazione. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione

La deliberazione del Consiglio Direttivo è immediatamente valida e *annotata* nel libro degli associati se positiva.

Art. 9 — Diritti e Doveri dei soci

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi Organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

Tutti i Soci hanno diritto a partecipare e a votare nell'assemblea purché iscritti da almeno tre mesi. Sono eleggibili alle cariche sociali coloro che hanno maturato almeno due anni di appartenenza all'associazione.

Gli associati potranno utilizzare i beni associativi per i fini perseguiti dall'associazione.

Gli associati hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.

Gli associati sono obbligati al versamento di una quota associativa annuale, nell'importo e nelle modalità di versamento, stabilita dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo, ivi compreso eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamento di quote straordinarie.

Gli associati sono tenuti al rispetto del presente Statuto, delle deliberazioni assembleari, dei regolamenti interni.

Gli associati sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri associati che con i terzi.

Gli associati che prestano attività di volontariato saranno assicurati come previsto dall'articolo 18 del Codice del Terzo Settore e successive modifiche.

Art. 10 — Cessazione della qualità di socio

La qualità di socio cessa per recesso, morte o esclusione.

Art.11 — Recesso del socio

L'associato può recedere liberamente dall'associazione con comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo, almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza dell'anno.

Sarà onere del Consiglio Direttivo a provvedere a cancellarlo dal libro degli associati.

Art. 12 — L'esclusione del socio

Il Consiglio Direttivo può deliberare a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei suoi membri l'esclusione del socio dall'associazione, per i seguenti motivi:

- 1) non ottemperare alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle delibere adottate dagli organi dell'Associazione;
- 2) svolgere o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- 3) in qualunque modo arrecare danni gravi, anche morali, all'Associazione;

4) senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento della quota associativa;

I soci esclusi per morosità saranno riammessi pagando la quota annuale.

La delibera di esclusione adeguatamente motivata, deve essere comunicata per iscritto dal Consiglio Direttivo all'interessato: contro la decisione di esclusione del Consiglio Direttivo è ammesso ricorso alla prima assemblea utile o appositamente convocata, che deciderà in merito.

Il Consiglio Direttivo, entro la fine del mese di febbraio, procede alla revisione del libro dei Soci.

Il recesso, la morte o l'esclusione del socio non comportano alcuna liquidazione di quote del patrimonio associativo all'associato o ai suoi eredi.

TITOLO IV

ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE

Art. 13 — Gli organi Associativi Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo.

Gli organi dell'Associazione sono tenuti ad assicurare un'informazione costante e tempestiva sullo svolgimento delle loro funzioni.

Nell'individuazione delle funzioni statutarie ed operative e nella composizione degli organi l'Associazione si impegna a promuovere una presenza equilibrata tra i generi che siano soci dell'Associazione.

Nell'assunzione di decisioni da parte degli organi associativi, l'Associazione si ispirerà a principi diretti a garantire la massima partecipazione democratica di tutti i soci privilegiando il metodo del consenso. Solo in casi estremi e verificata l'impossibilità di raggiungere un accordo le decisioni verranno prese a maggioranza.

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

TITOLO V

DELL'ASSEMBLEA DELL' ASSOCIAZIONE

Art. 14 — L'assemblea ordinaria degli associati

L'Assemblea dei Soci è l'Organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti i Soci purché in regola con il pagamento della quota associative.

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

a) in sede ordinaria:

1. discutere e deliberare sulla nomina o revoca del consiglio direttivo e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
2. discutere e deliberare sull'approvazione del programma annuale, e del relativo bilancio preventivo;
3. deliberare sulla *responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
4. discutere e deliberare sull'approvazione di eventuali regolamenti interni elaborati dal Consiglio Direttivo
5. discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
6. fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi;
7. deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
8. delibera sulla *esclusione degli associati*;
9. deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio direttivo ritiene opportuno sottoporre ad approvazione dell'assemblea ordinaria, salvo quanto tassativamente riservato dalla legge e dal presente statuto all'assemblea straordinaria.

b) in sede straordinaria:

1. deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
2. deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
3. delibera la *trasformazione, fusione o scissione* dell'associazione;
4. deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

L'assemblea ordinaria ha l'obbligo di riunirsi almeno due volte all'anno, su convocazione del Presidente, entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo, ed entro il 31 dicembre per approvare gli indirizzi programmatici per l'anno successivo.

Su deliberazione unanime, e adeguatamente motivata, il Consiglio direttivo può deliberare il rinvio della sunnominata convocazione non oltre trenta giorni.

L'Assemblea si riunisce altresì ogni qualvolta verrà convocata dal presidente del consiglio direttivo, oppure ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un terzo degli associati.

L'assemblea degli associati è convocata mediante affissione di avviso di convocazione nelle sedi sociali con preavviso di almeno 15 giorni dalla data dell'adunanza, in casi di urgenza il termine di convocazione può essere ridotto a 8 giorni.

L'avviso di convocazione deve riportare l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo dell'adunanza.

Art. 16 — Costituzione e deliberazioni dell'assemblea degli associati

L'Assemblea può essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria.

L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione, trascorsa mezz'ora dall'orario fissato, con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea ordinaria in seconda convocazione, trascorse almeno 24 ore dalla prima, delibera validamente qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.

L'Assemblea riunita in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno i due terzi degli associati aventi diritto al voto.

È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro Socio; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a due e non sono ammessi voti per corrispondenza.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza, dal Vice presidente e in mancanza di entrambi, da persona designate dall'Assemblea.

L'Assemblea nomina il Segretario per la redazione del verbale assembleare.

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un Notaio per redigere il verbale dell'Assemblea fungendo questi da Segretario. Qualora l'assemblea si trovasse nelle condizioni di deliberare a maggioranza, questa delibererà:

- in sede ordinaria

a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati se l'assemblea si riunisce in prima convocazione, ovvero, se si riunisce in seconda convocazione, a maggioranza dei soci intervenuti indipendentemente dal numero;

- in sede straordinaria

con i due terzi dei voti dei soci presenti. Per la modifica dello statuto, in ogni caso, occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni prese a maggioranza sono vincolanti anche per la minoranza, salvo il diritto di recesso dei singoli associati.

Art. 17 — Forma di votazione dell'Assemblea

Ciascun associato ha *un voto*.

L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente del Consiglio Direttivo e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto. il Presidente del Consiglio Direttivo può inoltre, in questo caso, scegliere due scrutatori fra i presenti.

TITOLO VI

DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 18 — Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di quattro a un massimo di sette membri.

Il Consiglio Direttivo provvede a nominare internamente le cariche associative di Presidente, Vice Presidente, tesoriere e Segretario.

Tutti gli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 19 — Poteri e funzioni del Consiglio Direttivo

I consiglieri sono eletti dall'Assemblea ordinaria tra i suoi membri e durano in carica per un triennio. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo ha l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Sono comunque compiti specifici del Consiglio Direttivo:

- nominare nella sua prima riunione dopo l'elezione assembleare il Presidente, Vice Presidente, Tesoriere e Segretario;
- eseguire le deliberazioni assembleari;
- approvare l'ammissione e l'esclusione, la sospensione degli associati ed accettarne le dimissioni;
- autorizzare o delegare il presidente al compimento di atti di gestione del patrimonio o di perseguimento delle finalità associative;
- redigere il bilancio consuntivo e il programma annuale preventivo per l'approvazione da parte dell'Assemblea, unitamente ad una relazione annuale sull'attività dell'associazione;
- redigere e proporre all'assemblea dei soci regolamenti e direttive che disciplinano la definizione dell'attività associativa da svolgere, i criteri e le priorità della stessa;
- curare i rapporti con gli organismi internazionali;
- esaminare e approvare le proposte di assunzione e di collaborazione professionale;
- esaminare e approvare le proposte di nomina dei coordinatori di settore e di altri incarichi di lavoro specifici;
- proporre di anno in anno la quota di iscrizione degli associati;
- assicurare la programmazione, il monitoraggio e la valutazione costante delle attività, della gestione, dell'utilizzo delle risorse umane e finanziarie;
- curare l'organizzazione di tutto ciò che rientra negli scopi per i quali l'associazione è stata costituita.

Il consiglio direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio, nominate dal consiglio stesso, composte dai soci e non soci.

Art. 20 — Riunione e convocazione del Consiglio direttivo

Il consiglio direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, almeno otto volte l'anno, e comunque ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedono almeno i 2/3 dei componenti il consiglio stesso

Le riunioni del consiglio direttivo devono essere convocate con lettera ovvero per fax, e-mail, inviata almeno tre giorni prima della data di convocazione.

In caso di particolare urgenza il consiglio direttivo può essere convocato per telegramma inviato almeno due giorni prima.

Le riunioni del consiglio direttivo sono valide, indipendentemente dalle modalità della convocazione, qualora siano presenti la totalità dei consiglieri.

Le riunioni del consiglio direttivo sono valide con la presenza di almeno i 2/3 dei suoi componenti e sono presiedute dal presidente, o in sua assenza, dal vice presidente ovvero, in assenza di quest'ultimo, da un consigliere designato dai presenti.

Il consiglio direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Le sedute e le deliberazioni del consiglio sono fatte constatare da processo verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Art. 21 — Sostituzione dei Consiglieri

In caso di mancanza di uno o più componenti, il Consiglio provvede a sostituirli con la lista dei non eletti ove presente o ricorrendo al voto dell'assemblea.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

TITOLO VII DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE

Art. 22 — il Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione di fronte a terzi e in giudizio nonché davanti a tutte le autorità amministrative e giudiziarie ed ha l'uso della firma sociale.

Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

In caso di dimissioni o di impedimento grave, giudicato tale dal Consiglio Direttivo, subentrerà in tutte le sue funzioni il Vice Presidente.

Il presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Nel caso non venga delegato nessun consigliere alla carica di Tesoriere, le funzioni di quest'ultimo vengono esercitate dal Presidente.

Al presidente spetta la firma degli atti sociali approvati dal Consiglio Direttivo e che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il presidente può convocare l'Assemblea nei casi previsti dallo Statuto.

Il Presidente può conferire ai Consiglieri parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente, può altresì conferire sia ai soci che a terzi procure speciali o ad negotia per determinati atti o categorie di atti.

Art. 23 — Vice Presidente

Il Vice-Presidente esercita le stesse funzioni del Presidente su delega dello stesso o in caso di sua assenza o impedimento. Il Vice Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

TITOLO VIII DEL TESORIERE

Art.24 — Il Tesoriere

Il Tesoriere dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Spettano al Tesoriere le seguenti funzioni e compiti:

- curare l'uso delle risorse e dei fondi dell'associazione, in attuazione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo;
- sovrintendere alla tenuta della contabilità e di tutti gli adempimenti di natura fiscale, legale e valutaria ivi compresi i rapporti con gli istituti bancari e l'Amministrazione

TITOLO IX

DEL SEGRETARIO

Art. 25 — il Segretario

Il Segretario dura in carica tre anni ed è rieleggibile, il quale dovrà:

- redigere i verbali del Consiglio Direttivo;
- diramare gli inviti per le convocazioni del Presidente;
- tenere la corrispondenza e curare i documenti dell'Associazione;
- ed in genere assistere il Presidente in tutte le sue funzioni relative all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

TITOLO X

BILANCIO

Art. 26 — Esercizio associativo

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Ogni anno il consiglio direttivo redige e sottopone all'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo. Una volta approvato il bilancio è *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 6, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art.27 — informativa sociale e Bilancio sociale

Il Consiglio Direttivo può redigere inoltre con cadenza biennale il bilancio sociale dell'Associazione, quale strumento di verifica del perseguimento delle proprie finalità sociali e di solidarietà.

In ogni caso, al ricorrere dei requisiti previsti dall'articolo 14 del codice del terzo settore per quanto riguarda informativa sociale e bilancio sociale, l'associazione deve:

- pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli *eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi* a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti (inf. Sociale c.2 art 14 Cts);



- redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il *bilancio sociale* (Bil. Sociale c.1 art 14 Cts).

TITOLO XI

LE RISORSE ECONOMICHE

Art. 28 — Risorse economiche

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- entrate da attività di interesse generale, indicate nel presente statuto, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore;
- proventi dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore;
- proventi da attività di raccolta fondi, di cui all'art. 7 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate.

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 29 — Beni mobili e immobili

L'associazione può essere proprietaria di beni mobili e immobili.

Qualora l'associazione si avvalga di beni di proprietà dei soci o di terzi, questi dovranno essere detenuti a titolo di comodato o di locazione.

Art. 30 — Donazioni e lasciti

Le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo. I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio Direttivo.

L'assemblea delibera sull'utilizzazione di donazioni e lasciti in armonia con le finalità statutarie dell'associazione.

Art. 31 — Convenzioni

Le convenzioni tra l'associazione ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo e stipulate dal Presidente.

I rimborsi relativi alle spese sostenute per attività dipendenti da convenzioni sono accettati dal Consiglio direttivo.

Art. 32 — Libri

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: richiesta scritta al Presidente.

Art. 33 — Responsabilità verso i terzi

L'associazione risponde degli impegni assunti solo nei limiti del proprio patrimonio, esclusa ogni responsabilità personale dei soci, salvo quanto previsto dall'art. 38 del codice civile.

TITOLO XII

VOLONTARI, DIPENDENTI E COLLABORATORI

Art. 34 — Partecipazione democratica dello staff e dei volontari

L'Associazione favorisce la partecipazione di lavoratori, collaboratori, giovani in servizio civile e volontari alla vita associativa, promuovendo il confronto e la collaborazione con i soci, le strutture e le commissioni di lavoro, i servizi e gli organi eletti dall'Assemblea.

L'assunzione di dipendenti e collaboratori o l'affidamento esterno di incarichi professionali comunque subordinata alla prevalenza dell'attività spontanea e gratuita svolta dai propri associati volontari come richiesto dalla L.117/2017.

Art. 35 — Dipendenti e Collaboratori

Per il raggiungimento dei propri scopi sociali l'associazione può avvalersi di personale dipendente o avvalersi di prestazioni di lavoro *autonomo* o di *altra natura* esclusivamente nei *limiti* necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

I rapporti tra l'associazione e i dipendenti sono disciplinati dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro dei dipendenti delle cooperative di solidarietà sociale.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

Art. 36 — Volontari

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

TITOLO XIII DELLO SCIoglimento

Art. 37 — Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione avviene per scadenza del termine ovvero può essere proposta su richiesta motivata di almeno il 25% dei soci oppure su proposta del Consiglio Direttivo.

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci con il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ degli associati.

L'Assemblea che dà atto o delibera in ordine allo scioglimento, nomina uno o più liquidatori, e delibera in ordine alla destinazione del patrimonio residuo, dedotte le passività e previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, che deve essere devoluto ad altri enti del Terzo settore o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

TITOLO XIV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 38 — Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e da approvarsi da parte dell'Assemblea ordinaria dei soci

Art. 39 — Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several stylized, overlapping loops and strokes, located in the bottom right corner of the page.